



**ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**  
**Determinazione del Direttore**

**n° 390 del 14/12/2023**

**OGGETTO: PROROGA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SITO WEB, HOSTING SITI WEB, CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E PEC, NEWSLETTER, PACCHETTO ORE EVOLUTIVO**

**Il Direttore**

- Individuato Pier Giorgio Mosso, responsabile del servizio affari generali, Comunicazione, educazione e turismo, quale responsabile del procedimento;
- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Virgilio dell'Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;
- Richiamata la determinazione n° 379 del 30.12.2021, con cui venivano affidati alla ditta Sixeleven S.r.l., con sede in Torino, Largo Montebello n. 40/M, P.IVA 10182610013, i servizi di cui in oggetto per una durata biennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, come di seguito esplicitato, con le caratteristiche descritte nel capitolato di cui alla TD su MEPA n. 1966805;
- Richiamato l'art. 3 del contratto di affidamento del servizio, che prevede alla scadenza dei servizi di cui all'art. 1 lettera C (manutenzione e assistenza), lettera E (pacchetto ore evolutive) e lettera F (hosting sito, mail, Pec e newsletter), che gli stessi possano essere rinnovati per un ulteriore anno alle stesse condizioni previste nell'offerta;
- Preso atto che in data 31.12.2023 scadrà il contratto in oggetto stipulato con la ditta Sixeleven S.r.l., e verificato che la stessa ha confermato con prot. n. 5079 del 13.12.2023 la disponibilità al rinnovo alle stesse condizioni dell'attuale contratto, per ulteriori 12 mesi ed un importo di € 11.904,76 IVA al 22% inclusa;
- Appurato che la Ditta ha svolto nel corso degli anni un eccellente lavoro e dimostrato di lavorare con continuità, serietà e disponibilità adempiendo efficacemente ai servizi svolti, in particolare nella gestione dei picchi di accesso al sito per cui si è riscontrata negli anni una crescita esponenziale con un incremento di traffico corrispondente a maggiori costi per la stessa Ditta per il mantenimento sul server, e preso atto che nonostante ciò la Ditta ha mantenuto inalterati i prezzi garantendo comunque un'ottima qualità del servizio;
- Verificato che risulta vantaggioso in termini sia economici che pratici, in quanto corrispondente a criteri di maggior omogeneità ed uniformità di prestazioni che sono strettamente connesse, mantenere le attività di manutenzione ed assistenza del sito presso lo stesso affidatario che ne gestisce il server, e quindi l'hosting;
- Accertato che una eventuale migrazione dal server attuale dei dati presenti su sito, intranet e sottodomini attivi, pari a quasi 130 gigabyte, comporterebbe tempi tecnici oltre alla possibile

perdita di dati e di mancato uptime che pregiudicherebbero la presenza online del sito per i visitatori esterni e della intranet per le attività lavorative dei dipendenti e collaboratori dell'Ente;

- Preso atto allo stesso modo una migrazione delle caselle di posta elettronica (oltre 170), delle 18 PEC istituzionali e del servizio di newsletter ad altro fornitore comporterebbe inoltre il consumo di numerose ore di assistenza del servizio di supporto informatico esterno per la configurazione delle nuove impostazioni, oltre alla possibile perdita di dati vista la non omogeneità di salvataggio e backup adottate dai singoli utilizzatori;
- Acquisita la volontà di ambo le parti e deciso quindi di poter procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore anno con scadenza al 31.12.2024;
- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che, con riferimento ad una sola parte del servizio di cui alla lettera F (hosting PEC), è intervenuta la convenzione "Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e Servizi REM-IT 2", attiva dal 30.11.2023, e che le tempistiche di attivazione e trasferimento dei dati delle singole caselle PEC previste nella stessa (3 mesi) non consentirebbero la migrazione in tempo rispetto alla scadenza del contratto in corso;
- Precisato che nel corso del 2024 verranno quindi attivate le procedure di attivazione e migrazione previste dalla suddetta convenzione;
- Preso atto che per l'affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
  - ☒ il CIG 90248104CF (già acquisito in occasione dell'affidamento);
  - ☒ l'autocertificazione sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione;
- Applicato, trattandosi di rinnovo di contratto affidato nel 2021, il d.lgs. 50/2016;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2023;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

#### **determina**

1. di rinnovare, per le motivazioni esposte in narrativa, i servizi di manutenzione e assistenza del sito, pacchetto ore evolutivo, hosting siti web, caselle e-mail, PEC e newsletter, alla ditta Sixeleven S.r.l., con sede in Torino, Largo Montebello n. 40/M, P.IVA 10182610013, alle stesse condizioni economiche del contratto affidato con decorrenza 01.01.2022 a seguito di D.D. n. 379/2021, pari a euro 11.904,76 IVA al 22% inclusa, per ulteriori 12 mesi;
2. di dare atto che il servizio di durata annuale avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024;
3. di procedere all'impegno con successiva determinazione la somma di **€ 11.904,76**, compresa IVA al 22%;

4. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa tramite emissione di mandato di pagamento bancario, previo espletamento del servizio e ricezione di regolari fatture vistate per regolarità da parte del Responsabile del procedimento di fase.

Il Direttore  
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.